

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 DICEMBRE 1877

sona autorizzata ad avanzare la domanda ha avuto conoscenza dell'azione o della persona dell'autore.»

Io certo non sento in me l'autorità di proporre una disposizione di legge che potrebbe prendere il posto tra l'articolo 82 ed il successivo articolo 83; ma sento il debito di sottomettere questa idea all'onorevole ministro e agli egregi componenti la Commissione. Talvolta a me è successo di vedere portare innanzi per privata istanza una querela unicamente per vessare un individuo. Imperocchè, signori, dove l'istanza privata è richiesta o si tratta di reati lievi, come sono le ingiurie, o si tratta di reati che attaccano l'onore delle famiglie.

Ebbene, che cosa è una istanza la quale venisse presentata dopo un anno o due per stupro? È una istanza risibile. Non sarebbe possibile che dopo un anno venisse una donna a lamentarsi di oltraggio violento.

Io credo ispirato da questo pensiero il concetto da cui è informato l'articolo 61 del Codice dell'impero germanico, ed a me sembra un concetto giusto.

La prescrizione, se è necessaria, è necessaria principalmente per impedire anche le ingiuste persecuzioni, ed ingiuste persecuzioni che verrebbero a verificarsi dopo molti anni.

In questa specie di delitto, il privato è giudice competente di portare o non la sua querela, ma pure dovrebbe essere fissato un termine entro il quale egli giudichi se gli convenga o no portare innanzi la querela; ma avere egli il diritto, non essendo nè ufficiale pubblico, nè rappresentante della giustizia o dell'azione pubblica, avere egli il diritto di tener sospesa sopra una persona più o meno imputabile di un fatto, l'azione per molto tempo, e portarla innanzi, quando non esistono forse più nemmeno i mezzi di discolta per parte di colui che verrebbe imputato, a me non sembra cosa giusta, e per parte mia farei una proposta sottoponendola al parere degli egregi uomini, che hanno spese le loro cure nella formazione di questo Codice.

La mia proposta sarebbe questa:

« L'azione penale per i reati contro i quali non si può procedere senza istanza della parte offesa non può più esercitarsi se l'istanza della persona offesa non sia stata presentata entro tre mesi dal giorno del commesso reato, o da quello in cui la persona offesa ne sia venuta in conoscenza. »

Con quest'ultima parte io credo che sarà tolto ogni pericolo d'impunità, ogni pericolo di disgravare il colpevole dalla giusta responsabilità, imperocchè il termine non decorre, se non dal giorno in cui la parte offesa sia venuta in conoscenza del fatto.

Questa sarebbe una prescrizione speciale, la quale

torrebbe di mezzo alcuni giudizi perfettamente inutili, i quali non possono terminare altrimenti che con l'assoluzione, ed intanto non solo sono molest senza plausibile ragione, ma dispendiosi all'erario pubblico solo per servire a private passioni.

Si potrà obiettare: ma in questo caso sarà difficile che si ottenga una conclusione; ne convengo, ma non si impedirà però di sottoporre un individuo ad un'inutile vessazione, ad un procedimento che, se è criminale, potrà portare anche la sua preventiva detenzione, senza che in ultimo si avesse un risultato utile.

Se questa idea sembra accettabile nel suo principio, se sembrasse preferibile di accoglierla in altra forma o in altro luogo, io ne lascio totalmente l'apprezzamento all'onorevole ministro ed agli egregi componenti la Commissione; soltanto desidero da loro che mi dicano se l'idea in generale merita di entrare nel Codice come attenente alla materia che riguarda la prescrizione delle azioni penali.

PESSINA, *relatore*. La proposta dell'onorevole Nanni è una di quelle proposte che meritano certamente di essere studiate; è un'idea che non si può respingere senza addurre delle ragioni, tanto più che essa è confortata dall'esempio del Codice germanico ed anche dal nuovo *Progetto di Codice penale per l'Olanda*.

Ma non tutto quello che noi troviamo nei Codici stranieri possiamo accettarlo. Certo è una grave limitazione che si fa al principio della uguale punizione dei delitti, quella che alcuni fra essi vengano sottoposti ad una condizione per essere perseguitati, cioè alla querela della parte offesa.

L'onorevole Nanni non disconoscerà che questo assoggettamento dell'azione della giustizia penale all'arbitrio del privato è già qualche cosa che urta le supreme ragioni del diritto penale e che va accolta con la maggiore limitazione possibile.

Se vi è il reato, si è detto talvolta, perchè non punirlo? E se vi è qualche cosa che potrebbe essere condonata, perchè farne un reato?

Ma gravi sono le ragioni che spingono i legislatori a limitare codesto esercizio dell'azione penale, sia quando trattasi di reati lievi, sia quando trattasi di certe specie di reati per cui potrebbesi rinacere la piaga morale cagionata dal delitto ad una famiglia oltraggiata da esso, più col provocarne la punizione senza aspettare la sua doglianza, che con l'aspettare la doglianza medesima.

Ma a noi sembra che si vada troppo oltre quando, oltre questa limitazione, si dia pure quest'altro vantaggio al colpevole, cioè di avere un più breve tempo entro il quale riassicuri se stesso dalla punizione sociale.